

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

L'AQUILA

RICORSO per

CANIGLIA Carmina nata a Casoli (Ch) il 15/8/1952 e residente in Pescara via Catania,12 (C.F. CNG CMN 52M56 B985G) e VISINI Daniela nata a Chieti il 31.12.1976 e residente a Milano in via Kramer,6 (C.F. VSN DNL 76T71 C632V) rappresentate e difese dall' Avv. Elio Tilli (C.F. TLL LEI 46H28 E372D) del foro di Pescara (PEC: elio.tilli@ordineavvocatipescarapec.it-) tel. e fax n. 0854223335, domiciliata ex lege presso la segreteria di codesto TAR, , giusta procura in calce al presente atto

RICORRENTI

CONTRO

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro- tempore della Giunta Regionale, legale rappresentante dell'Ente, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: 80006940664) alla via Buccio da Ranallo (Complesso monumentale San Domenico)- fax: 0862410918- pec: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI

Della Dr. FAIENZA Carla Maria Rita, nata ad Atessa il 6.11.1959 e domiciliata presso la Farmacia sita in Atessa, c.da Montemarcone, n. 10. CONTROINTERESSATA

Nella qualità di vincitrice del concorso in quanto classificatasi al 68° posto con punti 42,20.

Per l'annullamento, previa idonea misura cautelare,

Della Deliberazione n. 95 del 28.2.2017, pubblicata sul BURA Ord. N.11 del 15.3.2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria di merito definitiva del Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche nella regione abruzzo (all.1) nonché, per quanto possa occorrere, del bando di concorso di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 26.11.2012 (all.2) e in particolare della deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 10.12.2015 di approvazione dei "Criteri di valutazione generali e criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera" (all.3) nelle parti in cui non prevedono che la maggiorazione prevista per l'attività svolta dal farmacista in località rurale ai sensi dell'art.9 della L.221/68 avrebbe comportato il superamento del punteggio massimo complessivo di 35 punti stabilito per l'esercizio professionale, e di tutti gli atti comunque connessi.

FATTO

Le Dr. Carmina Caniglia e Visini Daniela sono state ammesse a partecipare in forma associata al Concorso pubblico regionale per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione abruzzo, bandito ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24.1.2012,n.1 convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2012, n. 27.

La predetta Dr. Caniglia ha partecipato quale referente della società per cui nella graduatoria del concorso compare solo il suo nominativo.

Orbene per i titoli relativi alle esperienze professionali sono stati attribuiti i seguenti punteggi, come risulta da scheda di valutazione della Commissione (all.4) :

Caniglia Carmina in totale punti 35, di cui 25 per i primi 10 anni e 10 per i secondi 10 anni;

Visini Daniela in totale punti 12,1349, per i primi 10 anni.

Ovviamente ai sensi dell'Allegato 1 alla impugnata deliberazione G.R. 1022 del 10.12.2015 concernente i criteri di valutazione dei titoli stabiliti dalla Commissione di concorso (All.A al verbale n. 5 del 19.8.2014 -cfr. All. 3-) mentre alla Dr. Visini il punteggio è stato computato correttamente, alla Dr. Caniglia non è stata attribuita nemmeno formalmente la maggiorazione prevista per la titolarità di farmacia rurale dal 18.2.1988 al 12.12.2012, come dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso (all.5).

In buona sostanza deve presumersi che avendo la candidata Caniglia raggiunto il punteggio massimo previsto per l'esercizio professionale senza la maggiorazione prevista per la ruralità, la Commissione abbia concluso la valutazione attribuendo alla stessa i 35 punti, e conseguentemente anche alla società, ritenendo a termini dell'art.8 del Bando di concorso e dei criteri di valutazione (cfr.all.3) che per l'esercizio professionale sebbene svolto in farmacia rurale non si potessero attribuire più di 35 punti.

Pertanto nella graduatoria impugnata la Dr. Caniglia, quale referente della società con la Dr. Visini, risulta classificata al 127° posto con punti 41,300 così raggiunti cumulativamente:

Titoli di studio e carriera

punti 6,30

maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.

Tale maggiorazione, nella fattispecie attribuibile nel massimo punteggio di 6,50, avendo la predetta raggiunto i 35 punti con la semplice valutazione della titolarità della farmacia per 20 anni, non risulta attribuita malgrado fosse prevista all'art. 8 del Bando di concorso. In pratica alla ricorrente avrebbero dovuti essere attribuiti in più il 40% di 35 punti, cioè ancora 14 punti, ma per effetto delle limitazioni della legge 221/68 solo 6,50 punti in più di quelli attribuiti per i venti anni di esercizio professionale.

In buona sostanza la Commissione Giudicatrice avrebbe dovuto nel caso in esame superare il limite previsto dalla normativa generale di cui al DPCM 30.3.1994, n. 298 e s.m.i. in applicazione dei benefici previsti dalla citata legge 221/68 da considerare "lex specialis", e ciò secondo i principi di gerarchia e specialità delle fonti normative in tal caso disapplicati dai Criteri di valutazione dei titoli formulati dalla Commissione e approvati con l'Allegato 1 alla impugnata deliberazione G.R. 1022 del 10.12.2015. Non averlo fatto è sintomo di violazione di legge e di figure sintomatiche dell'eccesso di potere quali difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento dalla funzione tipica.

VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO; MANIFESTA INGIUSTIZIA; ILLOGICITA'; DISPARITA' DI TRATTAMENTO. SVIAMENTO, ECCESSO DI POTERE.

La Commissione Giudicatrice nel valutare i titoli della ricorrente ha privato di contenuto la norma dell'art.9 della legge 221/68 intesa ad agevolare i farmacisti rurali che per più anni hanno svolto servizio in sedi disagiate.

Infatti tale procedimento ha privilegiato coloro che hanno una minore anzianità di servizio, in quanto con circa 13 anni di titolarità di farmacie rurali si è già raggiunto il punteggio massimo attribuibile all'esperienza professionale. La disapplicazione della norma di favore ai farmacisti rurali con più anni di servizio ha reso totalmente inutile (inutiliter data) la stessa legge penalizzando coloro che per più tempo avevano svolto la professione in farmacie rurali.

Il contrasto con la normativa generale, e anche con quella in base alla quale è stato formulato il bando di concorso, appare talmente evidente anche sul piano della imparzialità e razionalità e quindi col pubblico interesse che deve sempre essere perseguito dall'atto amministrativo.

In tal senso si è espresso con incontestabili motivazioni il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5667 del 22.10.2015 (all.6) nell'appello proposto da una farmacista avverso la sentenza n. 1457/2009 con la quale il TAR Sardegna aveva deciso che la maggiorazione di cui all'art.9 della legge 221/68, a favore dei farmacisti rurali, non poteva comportare il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta.

In considerazione dell'analogia dei casi il ricorso merita sicuro accoglimento.

ISTANZA CAUTELARE

Sussiste il *fumus*.

Il pregiudizio grave è irreparabile è dettato dalla posizione in graduatoria che con l'aumento di 6,5 punti ai sensi della legge 221/68 collocherebbe le ricorrenti al 1° posto della graduatoria di merito definitiva di cui all'impugnata deliberazione di Giunta

Regionale n. 95 del 28.2.2017, o sicuramente quali vincitrici del concorso, con conseguente difficoltà di esecuzione in caso di accoglimento del ricorso.

PQM

Si chiede:

A).- in via istruttoria, ai sensi dell'art. 46 comma 2 CPA e dell'art.63 CPA, ordinare alla Regione Abruzzo, di esibire e depositare, per consentire ulteriore accesso (mediante l'acquisizione di copie) e la proposizione di eventuali motivi aggiunti, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato e quelli in esso citati nonché ogni altro documento utile ai fini di giustizia;


B) nel merito, che il ricorso venga accolto e per l'effetto, ai sensi dell'art. 34 CPA: annullare tutti gli atti impugnati e tutelare in forma specifica gli interessi della ricorrente, invitando l'amministrazione intimata a modificare la graduatoria di merito del concorso attribuendo loro il maggior punteggio di 6,5 punti in accoglimento del ricorso;

C)- con ogni consequenziale statuizione di legge, con vittoria di spese di giudizio e rifusione del costo del contributo unificato;

Ai fini di legge, si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminabile ed è ratione materiae soggetto al pagamento del contributo unificato di €. 325,00.

Si depositano, atti e documenti come da separato indice.

Pescara-L'Aquila 6.5.2017

Avv. Elio Tili


PROCURA

Le sottoscritte: CANIGLIA Carmina (C.F. CNG CMN 52M56 B985G), NATA A Casoli il 15.8.1952 e residente in Pescara via Catania,n.12;

VISINI Daniela (C.F. VSN DNL 76T71 C632V) nata a Chieti il 13.12 1976 e residente a Milano in via Kramer,6


delegano a rappresentarle e difenderle nel giudizio innanzi al TAR di L'Aquila nei confronti della REGIONE ABRUZZO, l' Avv. Elio Tilli del foro di Pescara (C.F TLLLEI46H28E372D), al quale conferiscono ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare in giudizio terzi, svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione o eccezione, farsi sostituire, nominare altri avvocati, procuratori o domiciliatari, nonché quella di transigere, di accettare e ricevere pagamenti, quietanzare, rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio, con promessa di rato. Si precisa che l' oggetto del ricorso consiste nell' annullamento della graduatoria del Concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche nella regione abruzzo approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 28.2.2017 e di tutti gli atti comunque connessi. Si presta sin d' ora il consenso al trattamento di tutti i dati sensibili, ai fini del presente incarico e dei consequenziali, dichiarando di aver preso visione dell' informativa resa ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e se ne autorizza il trattamento. Si dichiara di eleggere domicilio presso la Segreteria del TAR in L'Aquila. Dichiarano di essere state edotte circa il grado di complessità dell' incarico che con la presente conferiscono, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento e sino alla conclusione dell' incarico.

Pescara, 6.5.2017

Carmina Caniglia



Daniela Visini



Sono autentiche

Avv. Elio Tilli



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte d'Appello dell'Aquila ho notificato il suesteso ricorso nei modi e nelle forme di legge:

- 1) REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, domiciliato per legge presso l' Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila alla Via Buccio da Ranallo (Complesso monumentale San Domenico) CAP 67100; e ciò ho fatto consegnandone copia conforme a mani di

Allegrini N. Fiorino
dip. h
l. 10.5.17

- 2) REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, legale rappresentante dell'Ente, domiciliato per la carica in L'Aquila, alla Via L. da Vinci, 6 CAP 67100; e ciò ho fatto consegnandone copia conforme a mani di

a mani di Popponi Elena
ufficiale incaricato, per tale qualificatosi, che ne cura la consegna in sua propria assistenza, in busta chiusa e sigillata.
L'Aquila, li 10/5/17

UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Michela Leone

- 3) Dr. FAIENZA Carla Maria Rita, domiciliata presso la Farmacia sita in c.da Montemarcone n. 10 di Atessa CAP 66041 e ciò ho fatto tramite il spedizione di copia conforme a mezzo del Servizio postale

UFFICIO UNICO NOTIFICHE
CORTE DI APPELLO - L'AQUILA
A mezzo del servizio postale ai sensi del Leg. n. 197/1997
L'Aquila Racc. 761 67887367-8
10 MAG. 2017
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Michela Leone